

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE  
I<sup>a</sup> SEZIONE  
L.N.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 33/CGF  
(2010/2011)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL  
COM. UFF. N. 265/CGF – RIUNIONE DEL 21 MAGGIO 2010

Collegio composto dai Signori:

Avv. Carlo Porceddu – Presidente; Dr. Francesco Cerini, Prof. Vincenzo Fortunato, Avv. Nicolò Schillaci, Dr. Stefano Toschei, – Componenti; Dr. Raimondo Catania – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

**1) RICORSO DEL PIACENZA F.C. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE MOSCARDELLI DAVIDE SEGUITO GARA GROSSETO/PIACENZA DELL'8.5.2010**  
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 287 dell'11.5.2010)

Nel corso della gara Grosseto/Piacenza disputata l'8.5.2010 (18° giornata del girone di ritorno del Campionato di Serie B Tim 2009/2010) e conclusasi con il risultato di 3 a 3, l'arbitro ha espulso, al 36° del secondo tempo, il calciatore del Piacenza Davide Moscardelli per aver rivolto frasi ingiuriose e blasfeme nei confronti degli ufficiali di gara. In conseguenza di detta espulsione il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti ha irrogato al predetto calciatore la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara con decisione resa a mezzo del Com. Uff. n. 287 dell'11.5.2010.

Avverso il provvedimento del Giudice Sportivo il Piacenza F.C. ha proposto impugnazione alla Corte di Giustizia Federale con preannuncio di reclamo dell'11.5.2010 e con reclamo del 18.5.2010 ex artt. 31,33,34,37 e 38 C.G.S..

Il ricorso è stato discusso e deciso alla riunione del 21.5.2010.

Il ricorso è infondato.

In estrema sintesi i motivi di gravame sono tre: il primo attiene alla presunta natura non ingiuriosa della frasi pronunciate dal calciatore; il secondo riguarda la carenza o insufficienza della motivazione; il terzo attiene alla congruità della sanzione irrogata.

Quanto al primo motivo è pacifico in atti che il calciatore, a gioco fermo, seduto in panchina, si è rivolto all'arbitro pronunciando le frasi refertate di contenuto e significati inequivoci e, uscendo dal terreno di gioco, indirizzando al 4° ufficiale frasi di analogo tenore.

E' di tutta evidenza che tali frasi, come sempre ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte, costituiscono una condotta ingiuriosa e irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara ex art. 19.4 lett. a) C.G.S..

Altrettanto evidenti sono le espressioni blasfeme pronunciate dal Moscardelli che integrano la violazione dell'art. 19, 3bis C.G.S. trattandosi di due bestemmie.

Quanto al secondo motivo, il Collegio rileva che la decisione del Giudice Sportivo, sia pure nella sua estrema sinteticità, contiene tutti gli elementi per ricostruire l'iter logico della decisione. Si legge, infatti, nella decisione de qua che sono stati rivolti agli ufficiali di gara "epiteti ingiuriosi" accompagnati da "espressioni blasfeme". E' quindi evidente il ragionamento seguito e le norme del codice sportivo ritenute violate. Irrilevante è il fatto che non siano stati citati i riferimenti normativi delle norme essendo le stesse agevolmente individuabili dalla motivazione della decisione.

Conferma di ciò è data dallo stesso ricorso nel quale la società si è difesa nel merito ritenendo che la condotta contestata non era sufficiente a integrare la violazione degli artt. 19, 4. lett. a) e 19.3bis C.G.S..

Irrilevante risulta il riferimento alla giurisprudenza penale della Corte di Cassazione stante la specificità dell'ordinamento sportivo e delle sanzioni dallo stesso previste.

Quanto, infine, alla congruità della sanzione, il Collegio rileva che la condotta del calciatore è stata tenuta nei confronti dell'arbitro a gioco fermo, ed è stata reiterata, dopo l'espulsione, nei confronti del quarto ufficiale. E' quindi evidente che non si tratta di un'unica azione ma di più azioni che hanno violato distinte disposizioni del codice. Né può ritenersi che le bestemmie pronunciate dal calciatore siano "semplici rafforzativi" essendo evidente la natura blasfema delle stesse di per sé incriminabili ai sensi del C.G.S..

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Piacenza F.C. S.p.A. di Piacenza e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

## **2) RICORSO DELL'U.S. GROSSETO F.C. S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE CONSONNI LUIGI SEGUITO GARA GROSSETO/PIACENZA DELL'8.5.2010** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 287 dell'11.5.2010)

Con rituale ricorso l'U.S. Grosseto F.C. S.r.l. ha impugnato la delibera (Com. Uff. n. 287 dell'11 maggio 2010) con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti ha irrogato, in relazione alla gara Grosseto/Piacenza dell'8.5.2010, al calciatore Consonni Luigi la squalifica per 2 giornate effettive di gara "*per aver, al termine della gara, rivolto all'Arbitro un'espressione ingiuriosa*".

Con i motivi scritti la società ricorrente, senza contestare la materialità della condotta, ha eccepito la eccessività della sanzione adottata dal Giudice Sportivo senza tener conto della concitazione dei momenti successivi alla conclusione della gara molto combattuta con il Grosseto, sino al 97° di gioco, in vantaggio allorché il Piacenza riusciva a mettere a segno la rete del 3 – 3.

Ha altresì , rilevato l'episodicità del comportamento contestato che non ha avuto alcuna conseguenza.

Infine ha eccepito l'insussistenza del requisito dell'ingiuria essendo la frase pronunciata dal Consonni da qualificarsi come irrispettosa o irrispettosa e, quindi, non gravemente antisportiva.

Nel richiamare, pertanto, la giurisprudenza della C.G.F. ha affermato che nel caso di specie la sanzione avrebbe potuto essere limitata ad una sola giornata di squalifica.

In tal senso ha insistito nelle conclusioni di cui al ricorso.

Alla seduta del 21.5.2010, fissata davanti alla C.G.F. – 1 Sezione Giudicante - , è comparso il difensore della ricorrente il quale ha illustrato i motivi scritti.

Osserva questa Corte che il ricorso è parzialmente fondato per quanto di seguito precisato, la frase pronunciata dal Consonni e refertata dall'arbitro, tenutosi conto della unicità e della episodicità dell'accadimento non seguita da atteggiamenti minacciosi e/o provocatori, non riveste i caratteri dell'ingiuria sia sotto il profilo disciplinare che penalistico.

Al più potendosi considerarla irrispettosa ed esagerata in relazione all'operato del direttore di gara.

Nel caso di specie, fondata appare l'eccezione di erronea applicazione dell'art. 19, comma 4, lett. a) C.G.S..

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'U.S. Grosseto F.C. S.r.l. di Grosseto, riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Consonni Luigi ad 1 giornata effettiva di gara e all'ammenda di € 5.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

## **3) RICORSO DEL CALCIATORE CARCURO DAVIDE (SALERNITANA CALCIO 1919) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 6 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA ALBINOLEFFE/SALERNITANA** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 287 dell'11.5.2010)

Nel corso della gara svoltasi il 10.5.2010 del Campionato di Serie B - Tim 2009/2010 tra la Albinoleffe e la Salernitana, il calciatore Carcuro Davide è stato espulso al 48° del 2° tempo.

Il Giudice Sportivo con decisione di cui al Com. Uff. n. 287 dell'11.5.2010 ha inflitto n. 6 giornate effettive al predetto calciatore.

Avverso detta decisione il calciatore ha proposto ricorso alla Corte di Giustizia federale. Il ricorso è stato discusso e deciso alla riunione della I sezione del 21.5.2010.

Il ricorso è parzialmente fondato.

La condotta contestata in punto di fatto risulta descritta nel rapporto dell'arbitro. Il giocatore Carcuro, al 48° del 2° tempo, a gioco fermo, dopo essere stato ammonito per proteste, ha continuato a protestare appoggiando sul viso dell'arbitro una mano ed "esercitando una lieve spinta".

Il calciatore ha sostanzialmente ammesso il fatto ma ha sostenuto che si è trattato di un atto involontario generato dalla confusione che si era generata in campo in quella circostanza.

La decisione impugnata, quanto alla quantificazione della sanzione, è stata determinata dalla convinzione che l'atto del calciatore fosse di natura intimidatoria nei confronti dell'arbitro.

Il Collegio rileva che, a prescindere da quanto dichiarato dal calciatore in udienza, dagli atti non risulta in alcun modo l'intento intimidatorio del calciatore. Va peraltro rilevato che ai fini della determinazione della sanzione va anche considerato che nel corso dell'anno il calciatore non ha subito irrogazioni di altre sanzioni dimostrando un comportamento sostanzialmente rispettoso degli obblighi sportivi.

Tutto ciò premesso, il Collegio ritiene equo ridurre la sanzione inflitta da 6 a 4 giornate effettive. In tal senso, pertanto, il ricorso va parzialmente accolto.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Carcuro Davide, riduce la sanzione della squalifica inflitta al reclamante per 4 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

#### **4) RICORSO DELLA SALERNITANA CALCIO 1919 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA ALBINOLEFFE/SALERNITANA (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 287 dell'11.5.2010)**

Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 287 dell'11.5.2010, ha inflitto la sanzione dell'ammenda di € 10.000,00 alla società Salernitana Calcio 1919 S.p.A..

Tale decisione veniva assunta in quanto, durante l'incontro Albinoleffe/Salernitana disputato il 10.5.2010, alcuni tesserati (componenti la panchina e la panchina aggiuntiva) posto in essere una plateale contestazione dell'operato arbitrale abbandonando simultaneamente il recinto di giuoco.

Avverso tale provvedimento la Salernitana Calcio 1919 S.p.A. ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 13.5.2010 formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali".

Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 18.5.2010, inoltrava formale rinuncia all'azione.

La Corte premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla Salernitana Calcio 1919 S.p.A. di Salerno dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**5) RICORSO DEL CALCIO PADOVA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE BOVO ANDREA SEGUITO GARA CESENA/PADOVA DELL'8.5.2010** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 287 dell'11.5.2010)

Premesso che risulta dagli atti prodotti in sede di reclamo e da quelli presenti nel relativo fascicolo che i fatti si dimostrano come effettivamente verificati, tenuto conto della forza fidefacente del rapporto dell'arbitro, come già più volte affermato dagli Organi della giustizia Sportiva;

- rilevato che nel rapporto del direttore di gara è testualmente refertato che al 9' del 2° tempo il calciatore n. 8 Bovo Andrea (Padova) veniva ammonito perché a gioco fermo avvicinandosi all'arbitro esclamava a voce alta la frase refertata;

- appurato dunque che il calciatore Andrea Bovo ha effettivamente pronunciato alcune parole dal contenuto solo apparentemente non irrispettoso nei confronti del direttore di gara, soprattutto se decontestualizzate dal momento in cui sono state pronunciate, mentre averle il calciatore indirizzate nei confronti del medesimo direttore di gara “a gioco fermo” e “ad alta voce” costituisce un comportamento che, nell'insieme degli atteggiamenti manifestati, fa emergere elementi utili per considerare l'azione posta in essere dal suindicato calciatore come gravemente irrispettosa nei confronti del direttore di gara;

- ritenuto che il contesto in cui l'azione si è svolta, cioè “a gioco fermo” e le modalità (qualificabili come “plateali”) attraverso le quali il calciatore si è rivolto al direttore di gara “a voce alta”, delineano un atteggiamento di grave irrispettanza nei confronti dell'arbitro, che le difese dell'incolpato non consentono di affievolire nella sua gravità;

- stimata, conclusivamente, congrua la sanzione inflitta, in considerazione di tutto quanto sopra si è osservato;

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Calcio Padova S.p.A. di Padova e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**6) RICORSO DELLA A.S. ROMA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE INFLITTA AL CALCIATORE TOTTI FRANCESCO SEGUITO GARA TIM CUP INTERNAZIONALE/ROMA FINALE DEL 5.5.2010** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 284 dell'10.5.2010)

La società A.S. Roma S.p.A. ha proposto reclamo avverso la decisione assunta dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti pubblicato sul Com. Uff. n. 284 del 10 maggio 2010, con la quale è stata comminata, per la gara Tim Cup Internazionale/Roma – finale del 5 maggio 2010, la sanzione della squalifica per 4 giornate effettive di gara al calciatore Francesco Totti “*per avere assunto un comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per aver inoltre, al 43° del secondo tempo, nel corso di un'azione di giuoco con il pallone non raggiungibile, colpito intenzionalmente un avversario con un calcio ad una gamba*”.

La società reclamante ha chiesto nel ricorso la commutazione della sola quarta giornata di squalifica in un'equa ammenda, giustificando il ricorso con provocazioni verbali che il calciatore Totti avrebbe subito e con il fatto che il gesto compiuto dallo stesso nulla aveva a che vedere con la nazionalità ed il colore del calciatore avversario colpito.

Questa Corte di Giustizia Federale, esaminato il ricorso in oggetto, i fatti avvenuti e i referti degli Ufficiali di Gara, udito il calciatore Francesco Totti intervenuto in udienza il quale ha ammesso di aver commesso un “*fallo di frustrazione*”, ritenuto che dagli atti ufficiali non si rilevano le provocazioni dallo stesso dedotte, considerata la violenza e la platealità del gesto commesso, rigetta il ricorso, conferma la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo e ordina l'incameramento della tassa.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Roma S.p.A. di Roma e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**7) RICORSO DEL CALC. DANIELE CORVIA (U.S. LECCE) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA ASCOLI/LECCE DELL'8.5.2010** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 287 dell'11.5.2010)

Premesso che risulta dagli atti prodotti che i fatti in ordine ai quali il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti ha irrogato al calciatore della U.S. Lecce Daniele Corvia, con riferimento alla gara Ascoli/Lecce disputata ad Ascoli in data 8 maggio 2010, la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara, si dimostrano come effettivamente verificati e che del resto lo stesso calciatore Daniele Corvia nell'atto di reclamo lealmente ne dà atto, testualmente affermando come "non sia suo intendimento quello di negare in assoluto il disvalore della condotta posta in essere quanto, piuttosto, quello di ricondurla in un più preciso alveo qualificatorio e conseguentemente sanzionatorio" (così, testualmente, a pag. 1 dell'atto di reclamo);

- preso atto che egli contesta esclusivamente l'entità della sanzione inflittagli, atteso che, a suo dire, non sarebbe stata correttamente parametrata alla capacità dell'atto da egli posto in essere ad assumere valenza di atto di natura violenta, in quanto effettivamente inidoneo a determinare conseguenze lesive nei confronti dell'avversario e che, quindi, il comportamento tenuto "ad avviso del reclamante si configura quale condotta antisportiva da sanzionarsi con la squalifica per la durata di una gara effettiva, o, comunque, quale condotta gravemente antisportiva punita, ai sensi dell'art. 19.4 lett. a) C.G.S., nei minimi edittali, con la squalifica per due giornate" (così, testualmente, a pag. 5 dell'atto di reclamo);

- tenuto conto che nel rapporto dell'arbitro si legge testualmente (nella sezione "calciatori espulsi e motivazione"), con riferimento al calciatore del Lecce Corvia, che egli veniva espulso "poiché in un contrasto aereo con un avversario lo colpiva con un pugno al naso procurandogli un'abbondante fuoriuscita di sangue costringendolo ad uscire per le cure dal terreno di gioco";

- rilevato come anche dai fotogrammi di "fermo immagine" della ripresa televisiva dall'episodio in questione, la cui capacità probatoria è sensibilmente affievolita dalla circostanza che l'arbitro è intervenuto con espressa sanzione in merito, si conferma, seppur delineandosi qualche imprecisione nelle espressioni utilizzate nel referto arbitrale sopra riportato circa la parte del corpo che avrebbe colpito il calciatore dell'Ascoli, inconfutabilmente la portata sicuramente violenta della condotta tenuta dal Corvia, in particolar modo con riferimento alla distanza che intercorreva tra i due calciatori al momento dell'elevazione necessaria per colpire di testa la palla, laddove è evidente che il Corvia non si trovava a diretto contatto "tra corpi" con l'avversario, ma lo raggiungeva al volto con il braccio allargato, colpendolo;

- sicché emerge dal gesto del Corvia la sua sicura ascrivibilità nell'alveo della condotta non solo antisportiva e contraria ai principi di lealtà, ma anche grave e violenta, tenuto conto della portata fidefacente del rapporto del direttore di gara, per come già più volte affermato dagli Organi della giustizia sportiva;

- ritenuto, quindi, che le suesposte osservazioni sono idonee a ritenere infondato il contenuto del reclamo, di talché deve confermarsi come congrua nell'entità la sanzione irrogata al reclamante.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Daniele Corvia e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Carlo Porceddu

-----  
**Publicato in Roma il 30 luglio 2010**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete